



**Proposta di Legge**  
**"Testo unico in materia elettorale"**

**CAPO I**

**CONDIZIONI PER ESSERE ELETTORE**

**Art.1**

1. Sono elettori tutti i cittadini maggiorenni che non si trovino in alcuna delle condizioni previste all'articolo 2 o per i quali sia decorso il termine di cui all'articolo 3.

**Art.2**

1. Dalla funzione elettorale sono esclusi:

- a) gli interdetti per infermità di mente, nonché coloro nei cui confronti sia stata aperta la procedura del giudiziale concorso fra i creditori limitatamente alla durata della procedura;
- b) i condannati che in via definitiva e per reato non colposo riportino condanna a pena restrittiva della libertà personale o alla interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici per un tempo superiore ad un anno;
- c) i condannati per i reati contro i diritti politici;
- d) i condannati alla pena della interdizione dai diritti politici.

2. I condannati di cui alle lettere b) c) e d) sono riammessi alla funzione elettorale qualora si sia verificata l'estinzione del reato successivamente alla condanna nelle ipotesi previste dall'articolo 52, secondo comma del Codice Penale, o l'estinzione della pena ai sensi dell'articolo 112, ad eccezione di quella indicata sub 1), del Codice Penale.

**Art.3**

1. I cittadini sammarinesi il cui rapporto di discendenza originaria, verificato in sede di richiesta di accertamento della cittadinanza, si è interrotto per oltre una generazione, sono iscritti nelle liste elettorali decorso il termine di tre anni dall'accoglimento della domanda che dovranno presentare personalmente all'Ufficiale di Stato Civile.

2. Ai fini di cui sopra si intende per interruzione di oltre una generazione la mancata iscrizione nelle liste elettorali degli ascendenti fino al I° grado e dei collaterali fino al II° grado di parentela.

**Art.4**

*(Sezioni elettorali)*

1. Le sezioni elettorali sono istituite nel territorio dei Castelli di Città, Borgo Maggiore, Acquaviva, Chiesanuova, Domagnano, Faetano, Fiorentino, Montegiardino, Serravalle e a Dogana; con decreto delegato, su proposta della Commissione Elettorale, verrà stabilito il numero delle sezioni elettorali per ogni sede nonché l'istituzione di un seggio speciale riservato ai malati intrasportabili presenti in territorio. L'elettore esercita il diritto di voto nella sezione elettorale cui è assegnato il territorio nel quale ha la residenza. Se trasferisce la residenza in altra sezione esercita il diritto di voto in tale sezione. Se ha la residenza fuori dal territorio della Repubblica esercita il diritto di voto in una delle sezioni riservate agli elettori residenti all'estero, istituite nei Castelli di Città, Borgo Maggiore e Serravalle. La Commissione Elettorale detta i criteri di assegnazione degli elettori residenti all'estero alle sezioni riservate.

2. Ad ogni sezione elettorale non possono essere assegnati più di **1000 700** elettori, ne meno di **400 150**. Ad ogni sezione riservata agli elettori residenti all'estero non possono essere assegnati più di **2000 1400** elettori, ne meno di **800 300**. Il numero di elettori assegnato ad ogni sezione elettorale potrà essere variato con decreto delegato su proposta della Commissione Elettorale.

**CAPO II**

**FORMAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI**

**Art. 5**



1. Le liste elettorali, una per ogni sezione, sono formate dalla Commissione di cui al comma **4** **3**, sono distinte per uomini e donne, sono compilate per ordine alfabetico e per ogni elettore indicano:

- a) il cognome ed il nome e lo stato civile;
- b) la residenza.

2. Le liste elettorali devono essere autenticate, pagina per pagina, dopo l'ultimo elettore iscritto, dall'Ufficiale di Stato Civile-Capo dell'Ufficio Elettorale di Stato. Nell'ultima pagina, con l'atto di autenticazione, e indicato il numero degli elettori iscritti.

**3. Gli elettori residenti all'estero vengono iscritti nelle sezioni riservate con la pubblicazione annuale delle liste elettorali.**

3- **4.** Alla compilazione delle liste elettorali attende una Commissione formata da:

- ◆ il Segretario di Stato per gli Affari Interni, che la presiede;
- ◆ l'Ufficiale di Stato Civile-Capo dell'Ufficio Elettorale di Stato;
- ◆ il Cancelliere del Tribunale Commissariale Civile e Penale;
- ◆ il responsabile della Direzione dei Rapporti con le Comunità all'Estero del Dipartimento Affari Esteri;
- ◆ sette membri nominati dal Consiglio Grande e Generale per la durata della legislatura.

4- **5.** La Commissione Elettorale, le cui deliberazioni sono valide se prese a maggioranza, ha il compito di rivedere ed integrare, ogni anno, le liste elettorali e di renderle pubbliche, entro e non oltre il 31 gennaio.

5- **6.** La pubblicità delle liste elettorali si realizza per il tramite dei Cursori del Tribunale Commissariale, con il deposito presso l'Ufficio Elettorale di Stato e con l'affissione in ogni sezione elettorale nonché con il deposito presso la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri che ne curerà l'inoltro alle sedi consolari o delle Missioni diplomatiche, ove manchi il Consolato, ed alle sedi delle Associazioni di Sammarinesi all'estero giuridicamente riconosciute.

6- **7.** In occasione delle operazioni di cui al quarto comma, devono anche essere iscritti nelle liste elettorali gli elettori che compiranno il diciottesimo anno di età entro il 31 dicembre successivo.

**Art. 6**

1. Entro le ore dodici del 28 febbraio, o del giorno immediatamente successivo se il 28 febbraio è festivo, ogni cittadino, anche se non direttamente interessato, può presentare reclamo orale o scritto avanti l'Ufficiale di Stato Civile-Capo dell'Ufficio Elettorale di Stato, contro la iscrizione o la esclusione dalle liste elettorali o l'erronea attribuzione alla sezione elettorale nonché contro il mancato recepimento di variazioni anagrafiche o di stato civile. Quando il reclamo è fatto in forma orale, lo stesso viene verbalizzato dall'Ufficiale di Stato Civile-Capo dell'Ufficio Elettorale di Stato.

2. Sui reclami decide inappellabilmente, entro il quindici marzo, il Commissario della Legge.

3. Esaurite le procedure di cui ai commi che precedono, le liste elettorali sono dichiarate definitive e non possono modificarsi che in forza alla revisione annuale di cui all'articolo 6 quarto comma.

4. Alle elezioni partecipano gli iscritti nelle liste definitivamente approvate, che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età al giorno della votazione compreso.

**Art. 7**

1. La Commissione Elettorale di cui all'articolo **5 6** deve anche procedere, almeno una volta all'anno, alla cancellazione dalle liste degli elettori che, dopo la revisione annuale, siano incorsi in una delle cause di incapacità di cui all'articolo 2 od abbiano perduto il requisito della cittadinanza di cui all'articolo 1. Alla cancellazione per morte provvede d'ufficio l'Ufficiale di Stato Civile - Capo dell'Ufficio Elettorale di Stato.

2. Le liste elettorali definitive sono ostensibili a tutti nell'Ufficio Elettorale di Stato, ove dovranno essere conservate.

**CAPO III**



## COLLEGIO ELETTORALE E CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI

### Art. 8

*(Composizione del Consiglio Grande e Generale e suo rinnovo)*

1. Il Consiglio Grande e Generale è composto di **trenta sessanta** membri.
2. Il Consiglio Grande e Generale si rinnova nella sua totalità ogni cinque anni ovvero qualora:
  - a) per qualsiasi causa venga a perdere **15 trenta** dei suoi componenti;
  - b) non approvi il programma di governo ovvero lo approvi con il concorso determinante del voto di Consiglieri non eletti nell'ambito della lista o della coalizione di liste proclamata vincitrice delle elezioni ai sensi dell'articolo **44 40**;
  - c) non nomini i Segretari di Stato ai sensi dell'articolo 1, comma terzo, della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n. 184, ovvero li nomini con il concorso determinante del voto di Consiglieri non eletti nell'ambito della lista o della coalizione di liste proclamata vincitrice delle elezioni ai sensi dell'articolo **44 40**.
3. Nei casi previsti dal comma secondo, i Capitani Reggenti sciolgono il Consiglio Grande e Generale e convocano i comizi elettorali per la nuova elezione ai sensi dell'articolo 3 della Legge Costituzionale 16 dicembre 2005 n. 185.

### Art. 9

1. Per l'elezione del Consiglio Grande e Generale il corpo elettorale costituisce un collegio unico.
2. L'elezione si svolge a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

### Art. 10

1. Con il decreto reggenziale di scioglimento del Consiglio Grande e Generale i Capitani Reggenti convocano, con pubblico manifesto, i comizi per l'elezione del Consiglio Grande e Generale da tenersi non prima del sessantesimo giorno successivo allo stesso decreto di scioglimento.
2. Il Consiglio Grande e Generale, ancorché sciolto, viene convocato per l'elezione dei Capitani Reggenti secondo i termini previsti dalla legge o in via straordinaria dai Capitani Reggenti.
3. Con apposita legge saranno stabilite, nel rispetto del principio della parità, la divulgazione e la pubblicità delle liste nonché la disciplina della campagna elettorale.

### Art. 11

*(Termine per la predisposizione dei certificati elettorali)*

- 1. I certificati elettorali sono validi per la durata di anni 10, e danno la possibilità di votare in tutte le elezioni politiche e/o amministrative, nonché per ogni tornata referendaria che intercorrano nel periodo di validità del certificato stesso.**
- 2. ~~1.~~ Entro il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, l'Ufficiale di Stato Civile-Capo dell'Ufficio Elettorale di Stato predisponde i certificati di iscrizione nelle liste elettorali per gli iscritti nelle liste stesse **la cui validità dei certificati elettorali sia nel frattempo scaduta, nonché per coloro** che abbiano **nel frattempo** compiuto il diciottesimo anno di età o lo compiano entro il giorno delle elezioni compreso, **o che siano chiamati per la prima volta ad esprimere il proprio voto.** ~~2.~~ **3.** I certificati d'iscrizione devono essere consegnati agli elettori **il cui certificato elettorale non sia più valido oppure che siano iscritti per la prima volta nelle liste elettorali** entro il quindicesimo giorno precedente quello stabilito per le elezioni.**
- ~~3.~~ **4.** Il certificato d'iscrizione deve indicare, assieme ai dati relativi all'elettore, anche la sezione elettorale alla quale l'elettore appartiene, il luogo ove la stessa è istituita, il giorno e l'ora di apertura e di chiusura della votazione. Deve altresì recare **dieci** ~~#~~ tagliandi che dovranno essere staccati, **uno per ogni volta che si eserciti il voto**, dal Presidente dell'Ufficio Elettorale di Sezione all'atto dell'esercizio di voto.
- ~~4.~~ **5.** I certificati d'iscrizione sono notificati a mezzo del servizio postale per lettera **ordinaria**



raccomandata e per il tramite dei Cursori del Tribunale Commissariale.

#### Art.12

1. Con decreto delegato potrà essere istituito un certificato elettorale ~~plurimo o altro documento elettorale~~ a carattere permanente, anche su supporto informatico, in sostituzione del certificato elettorale vigente ed avente la medesima funzione di quest'ultimo. Al documento elettorale potranno essere attribuite ulteriori funzioni per agevolare lo svolgimento dell'attività amministrativa.
2. Con il decreto delegato di cui sopra saranno determinate le caratteristiche e le funzioni del documento, i dati relativi al titolare da riportare nel documento, le disposizioni sull'aggiornamento ed il rinnovo del certificato stesso, nonché le modalità di rilascio da parte dell'Ufficio Elettorale di Stato.

#### Art.13

1. Gli elettori che non abbiano ricevuto i certificati elettorali entro il termine di cui all'articolo **11 terzo comma** ~~12 secondo comma~~, possono personalmente ritirarli, ad iniziare dal decimo giorno precedente quello delle elezioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto, presso l'Ufficio Elettorale di Stato, che resterà aperto tutti i giorni, compresi i festivi, dalle ore 9 alle ore 19 e, nel giorno delle elezioni, per tutta la durata delle operazioni di voto. Della consegna e fatta annotazione in apposito registro.
2. Se il certificato elettorale sia stato smarrito o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente all'Ufficio Elettorale di Stato e previa annotazione in apposito registro, di ottenere un duplicato, munito di speciale contrassegno sul quale è annotata la dichiarazione che trattasi di duplicato.

### CAPO IV

#### FORMALITÀ PRECEDENTI LE VOTAZIONI

#### Art.14

1. Tutti gli atti e documenti prodotti e da produrre in applicazione della ~~ae~~ **presente** ~~normea~~ in materia elettorale sono esenti da registrazione. La data certa degli atti da produrre è attestata dal loro deposito negli Uffici competenti.

#### Art.15

*(Presentazione delle liste e facoltà di collegamento fra esse)*

1. Le liste dei candidati devono essere presentate da almeno novanta elettori e depositate, non più tardi delle ore dodici del quarantesimo giorno precedente quello della votazione, presso l'Ufficio di Stato Civile-Servizi Demografici ed Elettorali che ne rilascia ricevuta.
2. Le firme degli elettori-presentatori, contenute in atto unico o separate, devono essere autenticate da un Notaio pubblico o dall'Ufficiale di Stato Civile.
3. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati né i candidati di una lista possono sottoscrivere la lista stessa o altra lista, pena la nullità delle sue sottoscrizioni. I contravventori sono puniti con la sanzione pecuniaria di Euro 500,00, irrogata dalla Commissione Elettorale.
4. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere anche l'indicazione di un delegato effettivo e di un delegato supplente autorizzati a ricevere le notifiche e a provvedere alle sostituzioni di cui all'articolo **17** ~~16~~, a partecipare alle operazioni dell'Ufficio Centrale ed a designare, non più tardi delle ore dodici del terzo giorno precedente quello delle votazioni, il nome dei rappresentanti effettivo e supplente della lista medesima presso ciascuna sezione elettorale. Si applicano ai rappresentanti di lista le incompatibilità previste dal comma **4** ~~2~~ dell'articolo **26** ~~23~~.
5. Insieme alla lista deve essere presentato il modello di contrassegno, stampato o figurato, che i presentatori intendono adottare e, qualora detta lista non partecipi ad una coalizione, il programma di governo.



6. Le forze politiche che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenute a far presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo. Le liste dei candidati non possono far uso di contrassegni che riproducono simboli e/o nomi notoriamente utilizzati da altre liste.

7. Qualora due o più forze politiche intendano costituire una coalizione ai fini elettorali, i rappresentanti legali o specificamente designati delle stesse sottoscrivono, con firma autenticata, apposita dichiarazione che riporti l'esplicito impegno a formare insieme una maggioranza di governo per l'intera legislatura, e che contenga, nel suo corpo o in allegato, il nome e l'eventuale contrassegno della coalizione nonché il programma di governo.

8. Nell'atto di presentazione della lista che partecipa alla coalizione, la dichiarazione di cui al comma che precede, compresi gli eventuali allegati, e espressamente richiamata. Pertanto la sottoscrizione della lista da parte dei presentatori e l'accettazione della candidatura da parte dei candidati costituiscono manifestazione di consenso alla costituzione della coalizione e al programma di governo.

9. La dichiarazione di cui al comma 7, compresi gli eventuali allegati, e depositata ai sensi del primo comma.

#### Art.16

1. Ciascuna lista comprende un numero di candidati non superiore a **trenta** e non inferiore a dodici. In ciascuna lista non possono essere presentati più di due terzi di candidati dello stesso genere con eventuale arrotondamento per difetto. Ciascuna lista deve indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita di ogni candidato, la residenza o il domicilio in Repubblica.

2. Nessun candidato può essere iscritto in più di una lista. Nel caso in cui un medesimo soggetto sia candidato in più di una lista, le candidature sono tutte nulle e l'elettore non potrà più essere candidato per alcuna lista partecipante alle medesime elezioni.

3. Le candidature sono valide se accettate dall'interessato con dichiarazione firmata ed autenticata da un Notaio pubblico o dall'Ufficiale di Stato Civile. La dichiarazione deve presentarsi nel termine stabilito dal primo comma dell'articolo **15** e con essa deve essere depositata la copia della dichiarazione dei redditi e un documento autografo di auto-dichiarazione dei debiti, dei candidati del periodo d'imposta precedente a quello delle consultazioni nonché la loro dichiarazione circa eventuali ulteriori redditi e partecipazioni in società. **Le eventuali partecipazioni di società dovranno indicare la percentuale di partecipazione, e il corrispettivo derivante dalla percentuale stessa. Il candidato dovrà altresì dichiarare i patrimoni familiari di cui beneficia.**

4. Con l'atto della candidatura, il candidato dà il proprio tacito accordo affinché i redditi, le partecipazioni e i patrimoni dichiarati, vengano straordinariamente verificati dagli organi preposti. Il rinvenimento di partecipazioni societarie non dichiarate, la scoperta di dichiarazioni riguardo ai redditi e/o ai patrimoni risultanti false in tutto o in parte, comporterà il decadimento dalla carica del candidato eventualmente eletto, e l'avvio di apposito procedimento per falsità ideologica in atto pubblico (che si tratti di candidato eletto o meno).

5. Una volta eletto, ogni candidato dovrà dichiarare i propri conti bancari, anche se all'estero. Qualora da controlli, indagini, rogatorie o qualsiasi altro tipo di verifica dovesse venire accertata l'effettiva disponibilità di conti correnti non dichiarati al momento della candidatura, o dei quali il diretto interessato non abbia dato tempestiva comunicazione dell'accensione -nel caso in cui essa sia avvenuta successivamente all'elezione- il consigliere decadrà da ogni ruolo pubblico ricoperto e nei suoi confronti verrà avviato apposito procedimento per falsità ideologica in atto pubblico.

6. Una volta eletto in Consiglio Grande e Generale, ogni candidato dovrà motivare agli uffici preposti al controllo delle finanze, per ogni singola spesa, investimento, deposito in banca o qualsiasi genere di acquisto e uso di beni mobili o immobili che ecceda la soglia



di €10.000,00, l'esatta provenienza dei fondi.

#### Art.17

(Compiti della Commissione Elettorale)

1. Entro il trentesimo giorno precedente quello delle votazioni, la Commissione elettorale di cui all'articolo 5 6 adempie ai seguenti atti:

- ◆ verifica le liste dei candidati e le eventuali dichiarazioni di appartenenza alla coalizione;
- ◆ esamina i contrassegni delle liste e delle coalizioni, rifiutando quelli uguali o facilmente confondibili con quelli presentati in precedenza o con i simboli di forze politiche cui non appartengono i presentatori, invitando i delegati di cui al quarto comma dell'articolo 15 14 a sostituire i contrassegni rifiutati entro il termine di ventiquattro ore, pena l'esclusione della lista o della coalizione di liste dalle elezioni;
- ◆ elimina dalle liste i candidati per i quali manchino la prescritta accettazione e/o la documentazione di cui al terzo comma dell'articolo 16 15;
- ◆ elimina le liste che non siano sottoscritte dal numero di elettori richiesto o che violino le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 16 15 o che manchino delle formalità legali prescritte per la presentazione;
- ◆ elimina le coalizioni che non hanno i requisiti richiesti determinando la partecipazione solo delle singole liste che l'avrebbero composta;
- ◆ stabilisce mediante sorteggio il numero d'ordine da assegnare alle liste e alle coalizioni. Al sorteggio hanno diritto di assistere i delegati di lista, appositamente convocati;
- ◆ riduce, al limite prescritto, il numero dei candidati in eccedenza, cancellando quelli che superano il numero di sessanta;
- ◆ comunica, con atto notificato personalmente ed immediatamente a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario del Tribunale Unico ai delegati interessati, le irregolarità riscontrate e le decisioni adottate.

#### Art.18

(Schede elettorali)

1. La votazione ha luogo con scheda unica di Stato.

2. Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e sono fornite a cura dell'Ufficio Elettorale di Stato secondo i modelli introdotti dal Decreto Delegato di cui al successivo comma 8 le caratteristiche del modello descritto nelle tabelle A) e B) allegate alla presente legge. La Commissione Elettorale, tenuto conto del numero delle liste e delle coalizioni, potrà variare le dimensioni, il formato e gli elementi ritenuti necessari.

3. Le schede riproducono i contrassegni delle liste e il nome e l'eventuale contrassegno delle coalizioni come segue:

- a) la collocazione in alto, da sinistra a destra dando priorità alle coalizioni rispetto alle liste non coalizzate e secondo l'ordine riportato dal sorteggio, del nome e dell'eventuale contrassegno di ciascuna coalizione o lista non coalizzata;
- b) la collocazione sotto la rispettiva coalizione, dall'alto al basso secondo l'ordine riportato dal sorteggio, dei contrassegni delle liste collegate.

4. Nell'ipotesi di un numero pari di coalizioni e liste non coalizzate, nella parte centrale della scheda sono tracciate linee orizzontali pari al numero di voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere. L'eventuale contrassegno e il nome della coalizione, così come i contrassegni delle liste che ne fanno parte, sono racchiusi in un apposito riquadro (All. A1). Nell'ipotesi di un numero dispari di coalizioni e liste non coalizzate, nella parte inferiore della scheda sono tracciate, una di seguito all'altra, linee orizzontali pari al numero di voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere. L'eventuale contrassegno e il nome della coalizione, così come i contrassegni delle liste che ne fanno parte, sono racchiusi in un apposito rettangolo (All. A2).



5. Nell'eventuale turno di ballottaggio e salvo quanto non diversamente disposto nel presente comma, la collocazione sulla scheda da sinistra a destra delle coalizioni di liste e delle liste non coalizzate è data dal sorteggio.

6. Nel caso in cui siano due coalizioni di liste a conseguire al primo turno la prima e la seconda più elevata cifra elettorale di coalizione, le schede per la votazione di ballottaggio previste dall'articolo 44 40, riproducono, racchiusi in due distinti riquadri, in alto il nome e l'eventuale contrassegno della coalizione e sotto i contrassegni delle liste collegate (A11-B1). Nell'ipotesi che una lista non coalizzata abbia conseguito al primo turno la prima e/o la seconda più elevata cifra elettorale, nella scheda sarà riportato il contrassegno di tale lista racchiuso in distinto rettangolo (A11-B2-B3). Il nome e il contrassegno della lista o il nome e l'eventuale contrassegno della coalizione di liste che hanno conseguito al primo turno la prima e la seconda più elevata cifra elettorale sono rispettivamente collocate nella parte sinistra e nella parte destra della scheda.

**7. L'elettore residente all'estero può esprimere unicamente il voto di lista o di coalizione**

**8. Entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, il Congresso di Stato è delegato a promulgare apposito Decreto Delegato che individui, con appositi modelli, le caratteristiche specifiche delle schede elettorali di cui ai commi 2, 4, 6 e 7**

## CAPO V

### I MEMBRI DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

#### Art.19

1. Oltre alle condizioni per essere elettori, contemplate dagli articoli 1 e 2 della presente legge, sono requisiti indispensabili per essere eleggibili:

- ◆ aver compiuto 21 anni di età entro il giorno delle elezioni;
- ◆ avere domicilio sul territorio della Repubblica;
- ◆ non far parte del Corpo della Gendarmeria, del Corpo della Polizia Civile, del Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca;
- ◆ non essere Agente diplomatico ai sensi della Legge 16 settembre 1993 n. 105;
- ◆ non essere Agente diplomatico o consolare ai sensi della Legge 19 aprile 1979 n.13;
- ◆ non essere Agente diplomatico e/o consolare di Stato estero, ancorché onorario;
- ◆ non esercitare le funzioni di Magistrato e Procuratore del Fisco;

#### Art.20

1. Non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Grande e Generale coloro che sono vincolati da rapporti di parentela in linea retta di primo grado e coloro che sono vincolati da rapporto di coniugio o convivano di fatto al di fuori del matrimonio.

2. In caso di elezione contestuale, è valida quella del candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

3. In conformità a quanto dispone l'ultimo comma dell'articolo 9 della Legge 24 febbraio 1994, n. 22, decade automaticamente dalla carica di membro del Consiglio Grande e Generale chi presenti la propria candidatura quale Capitano di Castello o membro di Giunta. In conformità a quanto dispongono il terzo e quarto comma dell'articolo 9 della Legge 24 febbraio 1994, n.22 così come modificato dall'articolo 2 della Legge 10 ottobre 2002 n.97, è incompatibile la carica di Capitano di Castello e membro di Giunta con il mandato di membro del Consiglio Grande e Generale. Il Capitano di membro di Giunta che siano eletti membri del Consiglio Grande e Generale ed il consigliere che sia eletto Capitano di Castello o membro di Giunta, sono tenuti ad optare per uno dei due mandati nel termine di 15 giorni dall'ultima elezione, dandone comunicazione scritta all'Ufficio Segreteria Istituzionale e all'Ufficio Giunte. Nel caso di mancata comunicazione nel termine sopra indicato, l'eletto è considerato decaduto dal mandato ricoperto prima dell'ultima elezione.

4. In relazione a quanto dispone l'articolo 12 della Legge 11 marzo 1981, n. 21, decade automaticamente dalla carica di membro del Consiglio Grande e Generale:

- a) il Consigliere che perde i requisiti di eleggibilità;



- b) il Consigliere che, per più di tre mesi consecutivi non partecipi alle sedute, senza averne precedentemente chiesto ed ottenuto la dispensa dal Consiglio Grande e Generale ad esclusione dei casi di forza maggiore.

#### **Art. 21**

*(Incompatibilità)*

1. La rappresentanza legale e/o le cariche elettive negli organi dirigenti delle Organizzazioni Sindacali e nel Comitato Esecutivo del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, nonché i presidenti ed i segretari generali delle Associazioni Economiche di Categoria ed i membri degli organi di amministrazione e di controllo della Banca Centrale, di Enti Pubblici ed Aziende Pubbliche, nonché i presidenti di fondazioni bancarie e delle federazioni sportive, sono incompatibili con la carica di membro del Consiglio Grande e Generale. Parimenti sussiste l'incompatibilità con le cariche direttive e/o di rappresentanza legale assunte nei consigli di amministrazione degli istituti bancari e finanziari di cui alla Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il candidato eletto che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal comma che precede deve comunicare ai Capitani Reggenti, prima del giuramento, la propria volontà di optare per il mandato consiliare e rimuovere le cause di incompatibilità entro i successivi tre mesi, pena la decadenza automatica dalla carica di membro del Consiglio Grande e Generale.

#### **Art.22**

1. Ogni lista che partecipa alla campagna elettorale e soggetta ad un tetto massimo di spesa, sostenibile dalla lista stessa e dai suoi candidati, non superiore al 100% del contributo spettante al maggior Gruppo Consiliare, derivante dall'ammontare iscritto nell'esercizio finanziario per l'anno elettorale, proporzionalmente al numero dei candidati che la lista stessa presenta.

#### **Art.23**

*(Norme sull'individuazione degli eletti)*

1. I membri del Consiglio Grande e Generale che, per qualsiasi causa, venissero a mancare entro il quinquennio, sono sostituiti dai candidati che nella medesima lista seguono immediatamente per numero di voti ottenuti quelli già eletti.
2. Nel caso di mancanza di candidati della medesima lista, vengono proclamati eletti i candidati con la più alta cifra elettorale individuale nell'ambito della medesima coalizione. Qualora la lista non faccia parte di alcuna coalizione i posti saranno dichiarati vacanti.

#### **Art.24**

*(Statuto delle opposizioni)*

1. Entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale dovrà predisporre e sottoporre al Consiglio Grande e Generale per la sua approvazione, un progetto di legge riguardante lo statuto delle opposizioni, contenente disposizioni volte a riservare adeguati spazi ai Gruppi di opposizione nella organizzazione dei lavori consiliari e delle Commissioni, nonché l'attribuzione ai gruppi di opposizione della presidenza di alcune Commissioni.

### **CAPO VI**

#### **PROCEDIMENTO DELLE ELEZIONI**

#### **Art.25**

1. Le sezioni elettorali, costituite a norma dell'articolo 4, sono istituite nel territorio dei Castelli: Città di San Marino, Borgo Maggiore, Serravalle, Acquaviva, Chiesanuova, Domagnano, Faetano, Fiorentino, Montegiardino.
2. Ai fini elettorali, Dogana è considerata sezione elettorale. Gli elettori residenti a Falciano sono aggregati alla sezione elettorale di Dogana.



3. Gli elettori degenti nell'Ospedale di Stato od ospitati nella Casa di Riposo sono ammessi a votare nella sezione elettorale speciale istituita presso l'Ospedale di Stato.
4. La sezione elettorale speciale di cui al terzo comma fa parte della prima sezione elettorale di Borgo Maggiore, presso la quale devono aver luogo tutte le operazioni elettorali successive alla chiusura delle operazioni di voto.
5. Gli elettori di cui al terzo comma sono ammessi a votare previa esibizione di certificato di degenza. Il Presidente attesta nel verbale il cognome, il nome e la sezione elettorale nella quale ciascun elettore è iscritto.

#### **Art.26**

*(Presidenti di seggio elettorale)*

1. La Commissione Elettorale sorteggia i Presidenti di seggio elettorale fra gli elettori iscritti nelle liste elettorali, in possesso di laurea o di diploma di maturità, ~~che abbiano già svolto le funzioni di scrutatore o di presidente e che~~ abbiano notificato all'Ufficio Elettorale di Stato entro il ~~31 dicembre dell'anno precedente le elezioni~~ **90 giorni dalla data fissata per le elezioni** la propria disponibilità a ricoprire la funzione di Presidente di seggio elettorale. Detta disponibilità non è revocabile se non per causa di forza maggiore.
- 2. L'Ufficio Elettorale di Stato è tenuto a conservare due distinte liste delle disponibilità di cui la comma precedente. La prima, che ha priorità sull'altra in merito al sorteggio, sarà composta di coloro che siano stati iscritti all'interno delle liste di disoccupazione dell'Ufficio del Lavoro per almeno 180 giorni precedentemente alla data di iscrizione nella lista. La seconda sarà composta di chiunque voglia aderire a tale ruolo.**
- 3. Qualunque cittadino iscritto alla prima lista, che in seguito ad un'assunzione perda i requisiti per l'iscrizione a tale lista, verrà automaticamente e senza indugi iscritto nella seconda lista.**
- ~~2.~~ **4.** Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di seggio elettorale:
  - ◆ i membri del Congresso di Stato;
  - ◆ i membri uscenti del Consiglio Grande e Generale;
  - ◆ i candidati nelle elezioni in atto;
  - ◆ i membri della Commissione Elettorale;
  - ◆ i Magistrati ed i Cancellieri dei Tribunali;
  - ◆ i Capitani di Castello ed i Membri di Giunta.
- ~~3.~~ **5.** Per ogni reclamo contro la formazione della lista dei Presidenti e degli scrutatori sono applicabili le procedure previste all'articolo ~~6~~ **7**.
- ~~4.~~ **6.** La Commissione Elettorale, entro il ventesimo giorno precedente quello delle elezioni, procede alla nomina dei Presidenti dei seggi elettorali, disponendo anche per le sostituzioni in caso d'impedimento.
- ~~5.~~ **7.** La Commissione Elettorale, fra il ventesimo ed il decimo giorno precedente le elezioni, sorteggia due scrutatori per ciascun seggio elettorale fra gli elettori iscritti nelle liste elettorali che abbiano notificato la propria disponibilità a ricoprire tale funzione con le modalità di cui al ~~precedente comma 2~~ **ai precedenti commi 1, 2 e 3.**
- ~~6.~~ **8.** Sono esclusi dalla funzione di scrutatore i candidati alle elezioni e coloro che sono indicati al ~~secondo~~ **quarto** comma del presente articolo.
- ~~7.~~ **9.** La nomina a Presidente di seggio e la nomina a scrutatore devono essere notificate agli interessati, a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario del Tribunale Unico, almeno 72 ore dal termine della seduta della Commissione Elettorale.
- ~~8.~~ **10.** All'elettore chiamato a svolgere le funzioni di Presidente di seggio ed all'elettore chiamato a svolgere le funzioni di scrutatore che si astenga senza giustificato motivo, la Commissione Elettorale applica la sanzione pecuniaria di Euro 250,00.



#### **Art.27**

*(Adempimenti dei Presidenti di seggio nel giorno delle elezioni )*

1. Nelle prime ore del giorno delle elezioni i Presidenti di seggio si recano presso la sede istituzionale designata per ricevere dalla Commissione Elettorale il materiale occorrente per le votazioni, compreso un esemplare della lista di sezione, dalla quale la Commissione avrà depennato il nome degli iscritti che non compiono il diciottesimo anno di età entro quel giorno, le schede di Stato, un congruo numero di matite copiative nonché l'elenco degli scrutatori e quello dei rappresentanti designati per ciascuna lista.
2. Il quantitativo delle schede consegnate è pari a quello degli elettori iscritti aumentato di un decimo.
3. Le schede devono recare il bollo a secco della Segreteria di Stato per gli Affari Interni.

#### **Art.28**

1. Alle ore 6 il Presidente costituisce l'Ufficio Elettorale di sezione chiamando a farne parte gli scrutatori ed invitando ad assistere alle operazioni i rappresentanti delle liste dei candidati.
2. Uno dei due scrutatori, su designazione del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente e l'altro scrutatore quelle di Segretario dell'Ufficio.
3. Se uno od entrambi gli scrutatori non siano presenti o non siano stati designati, il Presidente fa nominare dagli elettori presenti, purché in numero non inferiore a dieci, per appello nominale ed a maggioranza di voti, il/i sostituto/i dello/degli assente/i.
4. Nel caso in cui gli elettori presenti non raggiungano il numero di dieci, il Presidente provvede direttamente alla sostituzione dello/degli assente/i, chiamando alternativamente l'anziano ed il più giovane tra gli elettori presenti, in possesso dei requisiti di cui al ~~sesto e settimo~~ **ottavo e nono** comma dell'articolo ~~26~~ **23**.

#### **Art.29**

1. I rappresentanti delle liste dei candidati ammesse hanno il diritto di assistere a tutte le operazioni del seggio elettorale.
2. Il Presidente può fare allontanare quel rappresentante che eserciti in qualsiasi forma pressioni o turbi il regolare e sereno svolgimento delle elezioni.

#### **Art.30**

*(Firma delle schede elettorali, apertura della votazione)*

1. Costituito l'Ufficio Elettorale di sezione, il Presidente, avvalendosi della collaborazione degli scrutatori, dopo aver verificato il numero degli iscritti, provvede a firmare le schede sul dorso.
2. Delle schede firmate viene fatta menzione nel verbale.
3. Durante le operazioni di cui ai commi che precedono, nessuno può allontanarsi dalla sala.
4. Al termine, il Presidente dichiara aperta la votazione.

#### **Art.31**

1. Il Presidente, gli scrutatori ed i rappresentanti delle liste votano nella sezione ove esercitano il loro ufficio, anche se non appartenenti alla stessa.
2. Gli elettori che prestano servizio d'ordine possono votare nella sezione ove sono addetti.
3. Il Presidente attesta nel verbale il cognome, il nome e la sezione elettorale nella quale sono iscritti.

#### **Art.32**

1. Almeno due dei tre componenti il seggio devono costantemente essere presenti alle operazioni elettorali.
2. Se il Presidente si assenta, ne assume le funzioni il Vice Presidente. Se si assenta il Segretario, ne assume le funzioni il Vice Presidente.



### Art.33

1. E' compito dell'Ufficio Elettorale di sezione osservare l'orario fissato per la votazione; annotare i reclami avanzati; giudicare in prima istanza sulle contestazioni insorte in relazione alla regolarità delle schede; attribuire i voti ai candidati; unire al verbale le schede nulle, le bianche e le contestate, nonché le proteste scritte ed ogni altro documento relativo alle operazioni.

### Art.34

1. Fatta eccezione per gli elettori di cui all'articolo **31 28** e per i membri della Commissione Elettorale, nessuno può entrare nella sala delle votazioni e prendere parte alle operazioni elettorali se non è munito di certificato elettorale di iscrizione nelle liste di quella stessa sezione.

### Art.35

1. Durante il corso delle operazioni di voto, nella sala delle votazioni dovrà essere affisso un elenco, estratto dall'esemplare della lista di sezione, degli elettori residenti nella giurisdizione della sezione o iscritti alla sezione. Dovrà altresì essere affisso avviso indicante il numero dei voti preferenziali ammessi.

### Art.36

*(Svolgimento delle operazioni di voto)*

1. Dichiarata aperta la votazione, i singoli elettori sono ammessi a votare secondo l'ordine di presentazione.
2. L'identità dell'elettore deve sempre essere accertata.
3. L'elettore deve esibire un documento di riconoscimento, anche scaduto, munito di fotografia, rilasciato da Ufficio abilitato della Repubblica.
4. L'elettore può essere ammesso al voto anche se sprovvisto di documento di riconoscimento, se il Presidente o uno degli scrutatori lo conoscono personalmente e ne attestano l'identità apponendo la propria firma nella colonna d'identificazione.
5. Se nessuno dei membri dell'Ufficio Elettorale di sezione è in grado di accertare l'identità dell'elettore, questi può presentare due altri elettori, iscritti nella medesima sezione e noti all'Ufficio, i quali ne attestano l'identità, apponendo la loro firma nella colonna d'identificazione. In questo caso il Presidente deve avvertire gli elettori che, se affermano il falso, sono passibili delle pene previste dal Codice Penale.
6. Riconosciuta l'identità dell'elettore, il Presidente stacca il tagliando del certificato elettorale che comprova l'esercizio del diritto di voto e che va conservato nell'apposito plico e consegna all'elettore una scheda piegata ed una matita copiativa.
7. L'elettore deve recarsi da solo, salva l'eccezione prevista al secondo comma dell'articolo **38 35**, in apposito luogo separato, posto nella medesima sala, ove, dopo avere espresso il proprio voto a norma dell'articolo **40 36**, piega la scheda secondo le linee tracciate.
8. Di queste operazioni il Presidente fornisce preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione ed indicando, in ogni caso, le modalità per la manifestazione delle preferenze ed il loro massimo numero consentito.
9. Terminata l'operazione di voto, l'elettore consegna al Presidente la scheda chiusa e la matita.
10. Il Presidente accerta la chiusura della scheda e, in caso contrario, invita l'elettore a chiuderla, accertando che ritorni nell'apposito luogo separato. Quindi, verificata la conformità della scheda, esaminando la firma ed il bollo, pone la scheda nell'urna collocata sul tavolo dell'Ufficio e visibile a tutti. Uno dei membri dell'Ufficio Elettorale attesta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore nell'apposita colonna della lista sopra indicata.
11. Le schede mancanti del bollo e della firma non possono essere introdotte nell'urna e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Le stesse sono immediatamente firmate dal Presidente e da uno scrutatore ed allegate al verbale, il quale deve anche contenere speciale



menzione degli elettori che, ricevuta la scheda, non l'abbiano restituita.

#### Art.37

1. Il Presidente dell'Ufficio Elettorale di sezione è responsabile del servizio d'ordine nella sala delle votazioni.
2. Gli agenti incaricati del servizio d'ordine non possono entrare nella sala se non lo richiede il Presidente. Devono restare nelle adiacenze della sala medesima a disposizione del Presidente.

#### Art.38

1. Gli elettori non possono farsi rappresentare.
2. In via eccezionale, i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, possono esercitare il diritto di voto con l'aiuto di un elettore appartenente alla propria famiglia o di un altro elettore volontariamente scelto. In ogni caso, l'accompagnatore deve essere iscritto in una sezione elettorale.
3. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore. Il Presidente, comunque, deve apporre sul certificato elettorale dell'accompagnatore annotazione dell'avvenuto esercizio della facoltà.
4. Il Presidente accerta che l'elettore sia munito di un certificato medico attestante l'infermità e che abbia liberamente scelto l'accompagnatore e ne conosca le generalità e registra, nell'apposita parte del verbale, l'eccezionale forma di votazione, indicandone le motivazioni, le generalità del Sanitario che ha certificato l'impedimento ed il nome ed il cognome dell'accompagnatore.
5. Il certificato medico deve essere rilasciato da un Sanitario dipendente dell'Istituto per la Sicurezza Sociale o, altrimenti, dovrà essere vistato dal Dirigente Servizio Ospedaliero e Specialistico e dovrà essere allegato al verbale.
6. Non sono considerati validi i certificati rilasciati da Sanitari che siano candidati all'elezione.

#### Art.39

*(Divieto di utilizzo di apparecchi fotografici e telefoni cellulari nelle cabine elettorali)*

1. Nelle consultazioni elettorali o referendarie è vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali, pena la nullità del voto, telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.
2. Il Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione, all'atto dell'esibizione del documento di identificazione e del certificato elettorale da parte dell'elettore, invita l'elettore stesso a depositare le apparecchiature indicate al comma 1 di cui sia eventualmente in possesso.
3. Le apparecchiature depositate e prese in consegna dal Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione sono restituite all'elettore dopo l'espressione del voto.
4. La violazione al divieto di cui al comma 1 è punita con la prigionia di primo grado e con l'interdizione di terzo grado dai diritti politici.

#### Art.40

*(Norme sulle modalità di votazione)*

1. Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo racchiude. Il voto di lista è validamente espresso anche qualora la scheda contenga un ulteriore segno tracciato sull'eventuale contrassegno o sul nome della coalizione, e comunque all'interno del rettangolo che li racchiude. Qualora la scheda contenga unicamente un segno tracciato sull'eventuale contrassegno o sul nome della coalizione, e comunque all'interno del rettangolo che li racchiude, e un voto che si contegga ai fini della determinazione della cifra elettorale di coalizione di cui al sesto comma dell'articolo **44** 40.
2. L'elettore **residente a San Marino** può manifestare la preferenza per un numero massimo di **due** tre candidati appartenenti alla lista prescelta, **mentre l'elettore residente all'estero può esprimere unicamente il voto di lista o di coalizione.**



3. Le preferenze si esprimono scrivendo, con la matita copiativa nelle apposite righe stampate sulla scheda, il nome ed il cognome, oppure il cognome soltanto, oppure il numero di lista, o entrambi, dei candidati prescelti.
4. In caso di identità di cognome, deve essere scritto il nome ed il cognome e, ove occorra, la data di nascita.
5. Se il candidato ha due cognomi, può essere scritto uno dei due. Entrambi i cognomi sono necessari quando vi sia la possibilità di confusione tra più candidati.
6. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non è designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato.
7. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto, usando i cognomi, o i nomi e i cognomi, o i cognomi ed il numero corrispondenti, una o più preferenze di una medesima lista, si intende inequivocabilmente che abbia votato la lista alla quale appartengono i prescelti.
8. Una scheda valida rappresenta un voto di lista o un voto per la cifra elettorale di coalizione ai sensi del primo comma del presente articolo.
9. Sono nulle le schede **che** seguenti:
  - ◆ le schede che non siano quelle di Stato;
  - ◆ le schede che non rechino il bollo a secco della Segreteria di Stato per gli Affari Interni;
  - ◆ le schede che non rechino la firma del Presidente dell'Ufficio Elettorale di Sezione o di uno scrutatore delegato;
  - ◆ le schede che presentino scritture o segni artificiali e suscettibili di riconoscimento dell'elettore;
  - ◆ le schede che contengano l'espressione del voto per più di una lista, per più coalizioni, o per una coalizione ed una lista ad essa non appartenente; le schede che contengano l'espressione del voto per più di una lista appartenenti alla stessa coalizione sono nulle limitatamente al primo turno di votazione;
  - ◆ le schede non **siano** compilate con la matita copiativa.
10. Nel caso di preferenze espresse in eccedenza al numero consentito, si intendono annullati i voti di preferenza espressi. Resta valido il voto di lista.
11. Il voto per la lista o la coalizione di liste nella eventuale votazione di ballottaggio di cui all'articolo **44 40**, si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno delle liste non coalizzate o comunque nel riquadro che le contiene oppure sul nome o sull'eventuale contrassegno della coalizione oppure sul contrassegno delle liste coalizzate o comunque nel rettangolo che le racchiude.
12. Fatte salve le ipotesi di nullità di cui al nono comma, la validità del voto espresso in una scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi l'effettiva volontà dell'elettore.

#### Art.41

1. Le operazioni di voto restano aperte sino alle ore 20. Tuttavia, possono prolungarsi oltre questa ora se ininterrottamente giungono elettori per votare. Dopo le ore 21, tuttavia, il Presidente, accertato a mezzo chiamata il numero degli elettori presenti che ancora non **abbiano** votato, consente di votare solamente a questi e, quindi, dichiara definitivamente chiusa la votazione.

#### Art.42

*(Operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione e dell'Ufficio elettorale intersezionale)*

1. Chiusa la votazione conformemente a quanto dispone l'articolo **41 37**, l'Ufficio elettorale di sezione procede alle seguenti operazioni che sono pubbliche:
  1. conta le schede delle quali non è stato fatto uso e le sigilla in apposito plico;
  2. conta le schede deteriorate e che, durante la votazione, sono state sostituite e le sigilla in apposito plico;
  3. conta i tagliandi dei certificati degli elettori ammessi al voto e li sigilla in apposito plico;



4. estrae dall'urna, per il conteggio, le schede votate chiuse;
  5. immette nell'urna le schede contate: l'urna di votazione viene debitamente chiusa e sigillata per essere riaperta nell'Ufficio elettorale intersezionale di cui ai commi che seguono.
2. Le operazioni di cui sopra sono cumulate secondo l'ordine indicato e, ininterrottamente, fino loro espletamento totale. Ognuna di esse deve essere registrata nel verbale.
3. Il verbale ed ogni altro documento devono essere firmati dai membri dell'Ufficio elettorale. 4. Subito dopo il termine delle operazioni suddette, l'urna contenente le schede votate e il verbale della sezione di cui al terzo comma sono recapitati, a cura di ciascun Presidente di seggio, all'Ufficio elettorale intersezionale.
5. L'Ufficio elettorale intersezionale è costituito dai Presidenti degli Uffici elettorali di almeno tre singole sezioni riunite ed è presieduto da uno di essi preventivamente estratto a sorte dalla Commissione Elettorale. All'interno dell'Ufficio elettorale intersezionale, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il più giovane fra gli altri Presidenti funge da segretario, il più anziano funge da vicepresidente. Valgono le stesse disposizioni anche qualora l'Ufficio elettorale intersezionale sia costituito da due sole sezioni elettorali. Fanno altresì parte dell'Ufficio elettorale intersezionale tutti gli scrutatori delle singole sezioni elettorali confluenti. Con decreto delegato verrà stabilito per ogni sede il numero degli Uffici elettorali intersezionali. Nel Castello con un'unica sezione elettorale non è costituito l'Ufficio elettorale intersezionale: in tal caso l'Ufficio elettorale di sezione procede direttamente allo spoglio delle schede votate nella sezione.
6. L'Ufficio elettorale intersezionale si costituisce non appena le operazioni di cui ai commi dal primo al terzo del presente articolo sono state completate e il materiale di cui al quarto comma è pronto per la consegna. Le operazioni dell'Ufficio elettorale intersezionale sono pubbliche e ha diritto di assistervi un rappresentante per ogni lista.
7. Costituito l'Ufficio elettorale intersezionale, il Presidente procede all'apertura in sequenza delle urne degli Uffici elettorali sezionali e suddivide le schede votate di ogni sezione in modo che a ciascun Ufficio elettorale sezionale venga assegnato un numero equivalente di schede provenienti dalle sezioni elettorali facenti parte dell'Ufficio elettorale intersezionale. Ciascuna delle urne contenenti le schede è assegnata dal Presidente dell'Ufficio elettorale intersezionale a ciascuno dei Presidenti di Sezione per lo spoglio. Nel verbale della sezione elettorale che procede allo spoglio deve essere indicato il numero delle schede ad essa assegnate.
8. Concluse le operazioni di cui al comma precedente, ciascun Ufficio elettorale di sezione procede allo scrutinio delle schede assegnate. L'Ufficio, innanzitutto, estrae dall'urna le schede una ad una e procede ad accertare i voti validi e quelli nulli nonché le schede bianche. Subito dopo conta i voti riportati dalle singole liste. Conclusa tale operazione il Presidente comunica i risultati di lista e di coalizione. Subito dopo l'Ufficio esamina nuovamente le schede una ad una e procede ad accertare i voti preferenziali riportati dai singoli candidati.
9. Terminato lo spoglio delle schede, il Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione rende pubblico il risultato dello scrutinio.
10. Le operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione sono compiute nell'ordine indicato ininterrottamente fino al loro espletamento totale. Ognuna di esse deve essere registrata nel verbale. Il verbale è firmato dai membri dell'Ufficio e, unitamente a tutto il materiale, deve essere racchiuso in apposito plico sigillato. Sul plico sono apposte le firme dei membri dell'Ufficio elettorale.
11. Subito dopo il termine di queste operazioni, il plico viene recapitato, a cura del Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione, al Presidente della Commissione elettorale.

## CAPO VII

### UFFICIO ELETTORALE CENTRALE E GIUNTA DELLE ELEZIONI

#### Art.43

1. Il giorno successivo a quello delle elezioni, gli Uffici Elettorali di sezione, nella persona del loro Presidente e con l'intervento del delegato di ciascuna lista, alle ore 14, si riuniscono, nella Sala del Consiglio Grande e Generale e sotto la presidenza del Segretario di Stato per gli Affari Interni, e



costituiscono l'Ufficio Elettorale Centrale.

#### Art.44

(Norme sull'assegnazione dei seggi e sulla proclamazione della lista o della coalizione di liste vincitrice)

1. L'Ufficio Elettorale Centrale, sulla base dei verbali degli Uffici elettorali sezionali, con l'assistenza, ove necessario, di uno o più esperti scelti dal Presidente, procede alle seguenti operazioni: somma i voti ottenuti da ciascuna lista e da ciascun candidato quali risultano dai verbali di tutti gli Uffici elettorali.
2. L'operazione di cui al primo comma determina la cifra elettorale di ogni lista, il numero totale dei voti di lista e la cifra individuale di ogni candidato.
3. La cifra elettorale di ciascuna lista è data dalla somma dei voti validi che quella lista ha ottenuto in tutte le sezioni elettorali. Essa serve di base per determinare:
  - ◆ l'ammissione della lista alla distribuzione dei seggi;
  - ◆ il numero dei seggi nel Consiglio Grande e Generale spettante a ciascuna lista.
4. Ciascuna lista è ammessa alla distribuzione dei seggi se ottiene una cifra elettorale di lista pari o superiore ~~al 4% allo 0,4% moltiplicato per il numero di liste partecipanti, e fino al massimo del 3,5%<sub>7</sub>~~ del numero totale dei voti validi.
5. La cifra individuale di ciascun candidato è data dalla cifra elettorale di lista sommata ai voti validi di preferenza che quel candidato ha riportato in tutte le sezioni elettorali come scrutinate dagli Uffici elettorali. La cifra individuale determina la graduatoria dei candidati all'interno della medesima lista. A parità di cifra individuale la preferenza è determinata, nell'ordine, dai seguenti criteri:
  - ◆ candidato di genere femminile;
  - ◆ **minore** maggior anzianità di presenza in Consiglio Grande e Generale;
  - ◆ **minore** maggior età anagrafica.
6. L'Ufficio Elettorale Centrale determina la cifra elettorale di coalizione che è data dalla somma:
  - a) della cifra elettorale di ciascuna delle liste appartenenti alla stessa coalizione, comprese le liste non ammesse alla distribuzione dei seggi ai sensi del quarto comma del presente articolo;
  - b) dei voti espressi solo alla coalizione senza espressione del voto di lista ai sensi del primo comma dell'articolo ~~40~~ **36**.
7. L'Ufficio Elettorale Centrale divide il totale dei voti validi per 2 e aumenta di 1 la cifra del quoziente eventualmente arrotondato per eccesso. Il risultato di tale operazione determina il numero minimo di voti validi richiesto per attribuire a una coalizione o a una singola lista la vittoria elettorale. ~~Nel caso in cui nessuna lista o coalizione di liste consegua il numero minimo di voti validi richiesto, la vittoria è attribuita alla lista o alla coalizione di liste che avendo conseguito il maggior numero di voti, in base alle operazioni di cui al successivo nono comma consegue anche 30 (trenta) dei 60 (sessanta) quozienti validi.~~
8. ~~Nel caso in cui nessuna lista o coalizione consegua il numero minimo di voti validi e neppure i 30 (trenta) quozienti di cui al comma che precede, la Reggenza indice, per la seconda domenica successiva, la votazione di ballottaggio alla quale partecipano le due liste o coalizioni di liste che hanno conseguito le cifre elettorali più alte.~~
9. ~~8.~~ Il risultato **delle elezioni** del primo turno determina l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista e si procede sulla base delle seguenti disposizioni:
  - ◆ si escludono quelle liste non ammesse alla distribuzione dei seggi ai sensi del quarto comma del presente articolo;
  - ◆ si divide ciascuna cifra elettorale di lista, tra quelle ammesse alla distribuzione dei seggi ai sensi del quarto comma del presente articolo, successivamente per 1, 2, 3, 4 e così via fino a concorrenza del numero dei ~~30~~ **60 (trenta sessanta)** membri del Consiglio Grande e Generale da eleggere;



◆ si dispongono i quozienti così ottenuti in ordine decrescente dal più alto al più basso.

~~10.~~ **9.** Alla lista o alla coalizione di liste **che ha ottenuto la maggioranza relativa** proclamata vincente per aver conseguito il numero minimo di voti di cui al settimo comma ovvero, subordinatamente, avendo conseguito il maggior numero di voti e i 30 maggiori quozienti, sono assegnati i seggi ad essa spettanti in Consiglio Grande e Generale in base alle operazioni di cui al ~~nono~~ **all'ottavo** comma. Se in base alle operazioni di cui al ~~nono~~ **all'ottavo** comma i seggi spettanti alla lista o alla coalizione di liste **che ha ottenuto la maggioranza relativa** proclamata vincente risultano meno di **17** ~~35~~, ad essa vengono assegnati, a titolo di premio di **maggioranza** stabilita:

- a) un seggio nel caso in cui la lista o la coalizione di liste abbia totalizzato 16 seggi
- b) due seggi nel caso in cui la lista o la coalizione di liste abbia totalizzato meno di 16 seggi

~~, tanti seggi aggiuntivi rispetto a quelli spettanti quanti ne mancano al raggiungimento del numero di 17 35.~~

**10.** I seggi aggiuntivi, attribuiti a titolo di premio di **maggioranza** stabilita, sono quelli corrispondenti ai quozienti utili più bassi ottenuti in base alle operazioni di cui ~~all'ottavo~~ **all'ottavo** comma; tali seggi sono da sottrarre a quelle liste che non siano la lista **che ha ottenuto la maggioranza relativa** vincitrice o non appartengano alla coalizione di liste **che ha ottenuto la maggioranza relativa** proclamata vincente, a partire dai quozienti utili più bassi. Se ad una lista spettano più seggi di quanti siano i suoi candidati, i seggi esuberanti sono attribuiti alle altre liste della medesima coalizione secondo l'ordine decrescente dei quozienti. Quelle rappresentanze consiliari che, per effetto della redistribuzione dei seggi dovuta all'assegnazione del premio di **maggioranza** stabilita, dovessero scendere sotto il numero minimo di **due** tre Consiglieri, non perdono i benefici di finanziamento previsti dalla Legge 23 novembre 2005 n. 170.

**11.** La redistribuzione dei seggi di cui ai commi 9 e 10, non dà diritto alla redistribuzione dei benefici di finanziamento di cui alla Legge 23 novembre 2005 n.170. Le liste a cui vengono sottratti dei seggi mantengono pertanto il finanziamento relativo ai seggi sottratti, mentre la lista o coalizione proclamata vincente non riceverà alcun aumento dei finanziamenti relativo ai seggi ottenuti per effetto della redistribuzione.

~~11~~ **12.** Nel caso in cui non vi sia necessità di ricorrere alla votazione di ballottaggio, Esaurite le operazioni sopra indicate, l'Ufficio Elettorale Centrale procede alla proclamazione ufficiale degli eletti e proclama altresì la lista o la coalizione di liste **che ha ottenuto la maggioranza relativa** risultata vincente, riportando la maggioranza dei seggi e l'eventuale premio di **maggioranza** stabilita.

~~12~~ In caso di votazione di ballottaggio, l'Ufficio Elettorale Centrale riceve dagli Uffici elettorali di sezione i verbali contenenti l'esito dello spoglio delle schede. Verifica quale delle due liste o coalizioni ha ottenuto più voti validi e procede all'assegnazione dei seggi ai sensi dei commi precedenti, procedendo poi alla proclamazione ufficiale degli eletti e della lista o coalizione di liste risultata vincente, riportando pertanto la maggioranza dei seggi e il premio di stabilita.

~~13~~ Con l'emissione del decreto reggenziale che indice la votazione di ballottaggio si intende aperta la campagna elettorale che avrà termine alle ore 24.00 del secondo giorno antecedente a quello delle elezioni, conformemente a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della Legge 14 marzo 1997 n. 36. Alla campagna elettorale per il ballottaggio possono partecipare le stesse liste ammesse al primo turno di votazione. La nomina dei Presidenti di seggio elettorale e degli Scrutatori effettuata dalla Commissione Elettorale ai sensi dell'articolo 23 della presente legge si estende altresì all'eventuale turno del ballottaggio.

#### Art.45

1. È vietato all'Ufficio Elettorale Centrale di discutere e di deliberare sull'assegnazione dei voti, sui reclami, sulle proteste e sugli incidenti avvenuti nelle sezioni elettorali e, comunque, di occuparsi di qualunque altro oggetto che non sia determinato nell'articolo **44** ~~40~~.



#### **Art.46**

1. L'Ufficio Elettorale Centrale, non appena terminate le operazioni di competenza, rimette tutta la documentazione al Segretario di Stato per gli Affari Interni che dispone la trasmissione alla Giunta delle Elezioni, di cui all'articolo **47** 43.
2. Il Segretario di Stato per gli Affari Interni, entro due giorni dal termine delle operazioni di cui all'articolo **44** 40, rende pubblico l'esito delle elezioni e notifica la nomina a ciascun membro del Consiglio Grande e Generale eletto.

#### **Art.47**

1. La Giunta Permanente delle Elezioni, composta di cinque membri, e eletta dal Consiglio Grande e Generale per la durata della legislatura. I suoi componenti non possono essere Consiglieri, Capitani di Castello o membri di Giunta.

#### **Art.48**

1. La Giunta Permanente delle Elezioni e tenuta ad adempiere ai seguenti atti:
  - a) esamina la documentazione ricevuta dall'Ufficio Elettorale Centrale;
  - b) ascolta i ricorsi, presentati dagli elettori entro cinque giorni successivi a quello delle elezioni, relativi a questioni di eleggibilità e di regolarità nelle operazioni elettorali;
  - c) provvede alla radiazione dei candidati giudicati ineleggibili e li sostituisce con i candidati non eletti che, nella stessa lista, hanno ottenuto il maggior numero di voti;
  - d) propone al Consiglio Grande e Generale la convalida dei membri eletti.
2. Nel caso in cui gli eletti ricoprano le condizioni di eleggibilità previste dalla presente legge e le operazioni elettorali si siano svolte senza contestazioni, il Consiglio Grande e Generale prende atto delle conclusioni della Giunta Permanente delle Elezioni.
3. Nel caso in cui siano state avanzate gravi contestazioni o possa sussistere il fondato sospetto di irregolarità, le conclusioni della Giunta Permanente delle Elezioni possono essere oggetto di voto.

#### **Art.49**

1. Se dal verbale dell'Ufficio Elettorale sezionale risulta che le operazioni elettorali sono state impedito con atti di violenza o che le schede sono state in parte o nella loro totalità disperse, i Capitani Reggenti sono tenuti a convocare di nuovo i comizi nella sezione interessata per la quinta domenica successiva. In questo caso le operazioni dell'Ufficio Elettorale centrale, di cui agli articoli **43, 44 e 45** 39, 40 e 41, saranno rinviate al giorno successivo a quello in cui avranno luogo le elezioni suppletive.

#### **Art.50**

1. I membri del Consiglio Grande e Generale eletti devono prestare giuramento entro due mesi dal giorno della convalida della loro elezione.
2. Coloro che, senza documentato motivo, non ottemperano al disposto di cui al primo comma, decadono dal mandato.

#### **Art.51**

1. I comportamenti tesi ad impedire il libero esercizio dei diritti politici sono puniti ai sensi degli articoli 394, 395, 396, 397, 398 e 399 del Codice Penale.

#### **Art.52**

1. Sono abrogati:
  - la Legge 31 gennaio 1996 n.6
  - il Decreto 24 settembre 1996 n.122
  - la Legge 14 marzo 1997 n.35



l'articolo 7 della Legge 30 novembre 2000 n.114  
la Legge Qualificata 11 maggio 2007 n.1  
la Legge Qualificata 5 agosto 2008 n.1

#### **Art.53**

*(Norme di coordinamento)*

1. Allo scopo di garantire la corretta applicazione delle norme e il funzionale espletamento delle procedure elettorali, con decreto delegato, da adottare previo parere dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale allargato a tutte le Rappresentanze Consiliari, anche in deroga all'articolo 21 della Legge Qualificata n.184/2005, potranno essere introdotte modifiche di natura tecnica, di coordinamento e attuative. E' fatta salva la facoltà di emanare con regolamento norme applicative e modelli, su proposta della Commissione Elettorale.

#### **Art.54**

*(Modifica all'articolo 394 del Codice Penale*

*"Attentato contro il libero esercizio del diritto di voto")*

1. Per motivi di semplificazione normativa, le modifiche introdotte con l'articolo 24 della Legge Qualificata 2007/1, successivamente abrogata in occasione della riforma istituzionale in corso, viene qui riportato, dunque l'articolo 394 del Codice Penale e così modificato:

"1. Chiunque in occasione di votazioni di Stato usa violenza, minaccia o inganno ovvero offre o promette utilità non dovute, rimborsi o sovvenzioni per spese di viaggio o di soggiorno, per indurre un cittadino a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o una proposta di legge o referendum ovvero ad astenersi o non dal voto od a votare o non per un determinato candidato o simbolo, e punito con la prigionia di terzo grado e con l'interdizione di quarto grado dai diritti politici.  
2. La stessa pena si applica al cittadino che accetta l'utilità non dovuta, i rimborsi o le sovvenzioni di cui al comma che precede, a meno che renda confessione spontanea e utile.  
3. Si applica la prigionia di quarto grado e l'interdizione dai diritti politici e dai pubblici uffici di quarto grado, aumentata ai sensi dell'articolo 93, se il fatto è commesso da persona investita di poteri pubblici, da un pubblico ufficiale o da un ministro di culto, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse."

#### **Art.55**

1. Gli effetti della presente legge e la sua applicazione decorreranno dalla XXIX<sup>a</sup> Legislatura.